



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 08/03/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa avente R.G. n. 510/2021 promossa

DA

FULVI ANGELO, C.F. FLVNGL58C27D691P, nato il 27/03/1958 a Force, nella veste di amministratore e liquidatore della New Ferco S.r.l.s., C.F. 02185550445, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Cimino Mauro e dall'avv. Bamonti Maurizio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, anche quale mandatario della società S.C.C.I. S.p.A., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del notaio P. Castellini di Roma - rep. n. 80974 del 21/07/2015, dall'avv. Valeria Salvati ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale I.N.P.S. di Fermo

RESISTENTE

avente ad oggetto altre ipotesi

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza dell'8 marzo 2022

COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28 dicembre 2021 Fulvi Angelo, nella veste di amministratore e liquidatore della società New Ferco S.r.l.s., premettendo che il 19 novembre 2021 gli era stato notificato nella veste di liquidatore di tale impresa l'avviso d'addebito n. 30820210000994671000, con cui gli era stato ingiunto il pagamento di contributi a titolo di gestione aziende con lavoratori dipendenti per il



periodo da marzo 2015 a maggio 2019, per complessivi € 434.690,51, sulla base di verbale ispettivo n. 2019016488, esponeva:

- che la società New Ferco S.r.l.s., presunta autrice della violazione, era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 12 dicembre 2019 ed era conseguente estinta;
- che ogni rapporto giuridico pendente avrebbe dovuto esser imputato ai soci secondo il regime di responsabilità patrimoniale, in virtù di un fenomeno di tipo successorio;
- che non si trasferivano ai soci né le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o non liquidi;
- che l'accertamento dell'agosto 2020, siccome svoltosi nei confronti di una società estinta, risultava nullo, dal momento che si era determinata la perdita dei poteri rappresentativi dei liquidatori e degli amministratori.

Alla luce di tali deduzioni, insisteva nella declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dell'avviso di addebito impugnato.

Con memoria difensiva depositata il 25 febbraio 2022 si costituiva l'I.N.P.S. deducendo:

- che in virtù del d. lgs. n. 175/2014 era stato introdotto il principio della sopravvivenza fiscale e contributiva della società cancellata dal Registro delle Imprese per ulteriori cinque anni dalla cancellazione;
- che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società, ai sensi dell'art. 2495 II comma c.c., operava nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi;
- che pure la disciplina previgente consentiva di procedere all'iscrizione a ruolo per i tributi non versati dalla società estinta e di azionare il credito nei confronti dei soci, sia quali coobbligati solidali, sia nella veste di successori *ex lege* della società medesima;
- che i soci subentravano *ex lege* nell'obbligazione sociale ed erano legittimati passivi, essendo gravati dell'onere di provare la mancata percezione di utili per sottrarsi alla garanzia patrimoniale;
- che l'eccezione d'incapienza poteva essere avanzata dai soci solo in un secondo momento, in sede di eventuale opposizione all'esecuzione, e che allo stato era priva di interesse ad agire;
- che nel merito la pretesa contributiva risultava pacifica, sia per il principio di non contestazione, sia alla luce del verbale n. 201901648.

Alla luce delle superiori osservazioni insisteva nel rigetto del ricorso e nella conferma dell'avviso d'addebito impugnato.

La causa, istruita con le allegazioni e produzioni di parte, all'udienza dell'8 marzo 2022 viene discussa e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni a sostegno della decisione a termini



dell'art. 429 c.p.c..

Si ricava dalle produzioni di parte che con avviso d'addebito n. 30820210000994671000, notificato il 21 novembre 2021, è stato ingiunto alla società New Ferco S.r.l.s. il pagamento della somma di € 434.690,51 a titolo di contributi per Gestione aziende lavoratori dipendenti per il periodo marzo 2015-maggio 2019.

L'impresa risulta cancellata dal Registro delle Imprese il 12 dicembre 2019, come documentato dalla visura camerale in atti.

Il regime di responsabilità patrimoniale conseguente a cancellazione della società di capitali risulta disciplinato dall'art. 2495 c.c., secondo cui, ferma l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio di liquidazione e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Su tale regime ha inciso il d. lgs. n. 175/2014, che non ha effetto retroattivo e si applica dunque a decorrere dall'entrata in vigore, secondo cui l'effetto estintivo della società di persone o capitali, qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, è differito di cinque anni decorrenti dalla richiesta di cancellazione, limitatamente al settore tributario e contributivo (art. 28 IV comma del d. lgs. n. 175/2014).

Il differimento concerne la validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, sanzioni ed interessi ed ha l'evidente *ratio* precipua di assicurare il recupero dei contributi dovuti e di non frustare la relativa pretesa a seguito di possibili strumentali atti di cancellazione.

Sotto il profilo oggettivo deve trattarsi di atti aventi la precipua funzione di notificare al destinatario una pretesa tributaria, contributiva oppure sanzionatoria e, pertanto, anche di contributi come emerge sia dal dato testuale che da ragioni di carattere sistematico e di coerenza.

L'amministrazione finanziaria e dunque l'ente previdenziale deputato al recupero dei contributi, nei cinque anni successivi alla cancellazione, potranno notificare atti di accertamento e relative cartelle di pagamento in relazione a tributi e contributi e chiamare a rispondere del mancato versamento di imposte e contributi e dei rapporti pendenti e non definiti al momento in cui la società perde la propria soggettività giuridica i soci, gli amministratori e i liquidatori.

Sotto tale profilo, alla luce della richiamata normativa, risulta infondata la doglianza di parte ricorrente per esser stati gli atti d'accertamento prodromici, riferibili al 2019, e l'avviso d'addebito opposto rivolti nei confronti di una società estinta siccome cancellata dal registro delle Imprese.

Mentre il socio subentra nello stesso debito della società *ex art. 2495 II comma c.c.* e risponde in proporzione alla quota sociale posseduta (in caso di s.r.l.) e nei limiti di quanto ricevuto,



l'obbligazione del liquidatore in discorso non ha limitazioni e origina un debito di natura diversa, che col primo concorre in ottica satisfattiva delle ragioni creditorie.

Peraltro nel caso in esame nulla viene dedotto o eccepito in rapporto al limite di responsabilità dei soci sino a concorrenza delle somme da costoro percepite in base al bilancio finale di liquidazione e dei liquidatori, con riguardo al mancato pagamento dei debiti per loro colpa.

Va da sé che pure l'assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude l'interesse dell'ente fiscale o previdenziale a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, avuto riguardo alla natura del profilo dell'interesse ad agire, che non può esser legato allo stato degli atti.

Nel merito della pretesa contributiva, pur non essendo state dedotte specifiche doglianze da parte del ricorrente, nell'ottica dell'onere della prova, che impone all'istituto previdenziale di dimostrare la fondatezza del credito, va osservato che il 5 dicembre 2019 era iniziato un accertamento congiunto da parte dell'I.N.P.S. e dell'allora Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ascoli Piceno nei confronti della società New Ferco S.r.l.s., corrente a Montegiorgio in via G. Spontini n. 1, operante nel settore di trasporto merci per conto terzi dal 21 novembre 2013.

Hanno rivestito la carica di amministratore e legale rappresentante Ercoli Federico sino al 31 agosto 2014 e Fulvi Angelo sino al 15 settembre 2019, venendo quest'ultimo dal giorno seguente al 5 dicembre 2019 nominato liquidatore.

Con decorrenza 10 novembre 2014 l'impresa aveva denunciato l'occupazione di personale dipendente.

Dal L.U.L. prodotto emergeva l'assunzione a tempo indeterminato e con orario part time di Ercoli Federico dal 5 aprile 2016 al 30 novembre 2017.

Dalle dichiarazioni assunte dagli ispettori era emerso come costui si fosse occupato della gestione della società e dell'organizzazione del lavoro dei dipendenti, cui forniva le direttive e le disposizioni sulla manutenzione e cura dei mezzi aziendali.

Era questi ad effettuare i colloqui preliminari in vista dell'assunzione presso la sede della società, a fornire i dettagli su mansioni, orario da seguire e retribuzione, a fungere da referente nell'esecuzione del contratto di lavoro ed a consegnare la retribuzione in alcuni casi.

Tale accertamento risulta basato sulle concordi dichiarazioni rese da Sulpizio Andrea, Auyuk N. Erangaki Dickson, Santoni Amedeo, Viola Marco, Lupetti Emiliano, Apafi I. Constantin, Caciorgna Patrizia, Castaldi Massimiliano e Marcantoni Enrico, i quali nella veste di dipendenti della società, hanno analiticamente descritto il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa New Ferco S.r.l.s. ed il ruolo decisionale rivestito dall'Ercoli.



Stanti l'insussistenza di soggezione al potere direttivo ed organizzativo altrui e la posizione apicale rivestita e connotata da autonomia, l'Ercoli è stato ricondotto alla figura dell'amministratore, anche nel periodo in cui la relativa carica formale è stata assunta da Fulvi Angelo.

E' stata recuperata a titolo contributivo la somma di € 10.328,36 comprensiva di sanzioni e sono stati analiticamente calcolati i contributi dovuti per la gestione lavoratori dipendenti in relazione ai rapporti di lavoro.

Le dichiarazioni rese appaiono omogenee e coerenti tra loro e se ne può formulare un giudizio di piena attendibilità, in ragione del momento del rilascio e del fatto che esse appaiono scevre da rielaborazioni anche frutto di possibili calcoli di convenienza o opportunità.

Ne discende la legittimità delle dichiarazioni rese.

Il ricorso conclusivamente andrà rigettato.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa avuto riguardo al d.m. n. 55/2014, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a favore dell'I.N.P.S..

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la legittimità dell'avviso d'addebito opposto n. 30820210000994671000 e degli atti presupposti.

Visto l'art. 91 c.p.c. condanna Fulvi Angelo alla rifusione a favore dell'I.N.P.S. delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.300,00, oltre ad accessori di legge.

Fermo, 08/03/2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan

